

TRIBUNALE DI PARMA



CONTENZ.	1386/08
CRONOL.	4133
REPERT.	851

Il Tribunale Civile e Penale di Parma – Sez. I – riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Stellario BRUNO	Presidente,
dott. Giuseppe COSCIONI	Giudice rel.
dott. Giampaolo FABBRIZZI	Giudice

ha pronunciato il seguente

**Decreto**

nel procedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo promosso da:

B. [redacted] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore V. B. [redacted] [nato a [redacted] ( [redacted] il [redacted] ], con sede in [redacted], via [redacted] n. [redacted], rappresentato e difeso dagli Avv. Alberto Liberati Pangrazi e Giancarlo Buccarella, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Parma, strada Carlo Pisacane n.4, -ATTRICE -

contro

VETRONORMA s.r.l., con sede in Parma, contumace,  
C.C.T. ARQUATI s.r.l., con sede in Lemignano di Collecchio (PR), contumace,  
RAPHNE LIVING s.n.c., con sede in Sant'Angelo in Vado (PU), contumace,  
B&B ITALIA S.p.a., con sede in Noverate (CO), contumace,  
INPS, sede di Parma, contumace,

CONVENUTI

e con l'intervento di

**PUBBLICO MINISTERO**, presso il Tribunale di Parma in persona del Procuratore della Repubblica.

- INTERVENUTO -

**Conclusioni**

La società ricorrente ha così concluso:

"La [redacted] s.r.l. in liquidazione, *ut supra* rappresentata difesa e domiciliata, chiede che questo Ill.mo Tribunale Voglia omologare la proposta di concordato preventivo presentato dalla società [redacted] s.r.l. in liquidazione in data 16 novembre 2007, senza nomina del liquidatore"

Il Pubblico Ministero ha così concluso :

"Visto, esprime parere favorevole."

#### **rilevato in fatto**

Con ricorso depositato in data 16 novembre 2007, la soc. [redacted] s.r.l. in liquidazione chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato per cessione dei beni a norma dell'art 160, comma 2 lett. a e c r.d.267/42 con transazione fiscale ex art.182 ter c.p.c., assumendo che la cessione dei beni di pertinenza aziendale e dell'azienda avrebbe consentito il soddisfacimento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nelle seguenti percentuali, con suddivisione dei creditori in classi:

CLASSE A: crediti per TFR e retribuzioni assistiti da privilegio generale di cui all'art.2751 bis n.1 c.c. per i quali si prevede l'integrale soddisfacimento;

CLASSE B) crediti, per la parte non rinunciata, per retribuzione dei professionisti assistiti da privilegio generale di cui all'art.2751 bis n. 2 c.c., per i quali si prevede l'integrale pagamento; la rinuncia al diritto di prelazione comporta il contestuale declassamento al chirografo del credito per il quale i creditori hanno diritto di voto (classe F);

CLASSE C) Crediti vantati dall'INPS e dall'INAIL assistiti da privilegio generale di cui all'art.2753 c.c., con pagamento del 20% del loro credito, oltre ad un ulteriore 3% della quota di credito non soddisfatta (declassata al chirografo, classe G);

CLASSE D: crediti tributari assistiti dal privilegio generale di cui all'art.2752 2° comma con pagamento del 18% del loro credito, oltre ad un ulteriore 3% della quota di credito non soddisfatta (declassata al chirografo, classe G);

CLASSE E: crediti tributari per IRPEF e Tributi Diretti assistiti da privilegio generale di cui all'art.2752 c.c. comma 1, con pagamento del 16% del loro

credito, oltre un ulteriore 3% della quota di credito non soddisfatta (declassata al chirografo, classe G);

CLASSE F: creditori chirografari ordinari esistenti alla data di presentazione del ricorso di cui agli allegati da 15 a 19, esclusi quelli confluiti nelle classi H e I, con pagamento del 13% del loro credito;

CLASSE G: creditori privilegiati falciati declassati al chirografo di cui alle classi C, D, ed E, con pagamento del 3% della percentuale declassata (80% dei crediti degli istituti previdenziali, 82% dei crediti dello Stato per IVA e Tributi diretti, 84% dei crediti dello Stato per tributi diretti-ritenute Irpef-);

CLASSE H: creditori chirografari esistenti alla data di presentazione del ricorso, di cui all'allegato 19 (amm.ri c/compensi e debito v/locatore) con pagamento del 2% del loro credito

CLASSE I: creditori postergati chirografari di cui all'allegato 19 (finanziamento soci) con pagamento dell'1% del loro credito

Con decreto in data 3 dicembre 2007, il Tribunale ammetteva la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo nominando commissario il dott. ~~Antonio~~ ~~Gianni~~ e, dopo aver disposto la comparizione del ricorrente in Camera di Consiglio, fissava l'adunanza dei creditori per l'udienza del 14 gennaio 2008.

Il Commissario Giudiziale provvedeva in data 11 gennaio 2008 al deposito ex art. 172 L.F. della relazione, con analisi della cause e circostanze del dissesto, concludendo positivamente sulla fattibilità del piano concordatario e sulla convenienza dello stesso

Con provvedimento in data 6.2.08, il Tribunale, preso atto degli esiti dell'adunanza dei creditori, fissava l'udienza in Camera di Consiglio per il giorno 17.03.08: il decreto è stato affisso a cura del Cancellerie all'Albo del Tribunale e notificato, nel termine assegnato, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti

In data 6 marzo 2008, la società ricorrente provvedeva alla iscrizione a ruolo del ricorso; il 4 marzo 2008 il Commissario provvedeva al deposito del proprio parere motivato ex art. 180 L.F.

**Rilevato in diritto**

*[Handwritten signature]*

La proposta di concordato, come formulata dalla società ricorrente, ha raggiunto le maggioranze di legge e pertanto va omologata.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei creditori dissenzienti B&B Italia S.p.a., C.C.T. Arquati s.r.l., Raphne Living s.n.c., Vetroparma s.r.l. e INPS non costituiti, nonostante la rituale notifica operata dalla società ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio dell'Intestato Tribunale.

Si deve poi rilevare come la proposta di concordato debba qualificarsi a norma dell'art 160 comma 1, *lett. a) e c)* in ragione della cessione di tutti i beni ed i diritti di pertinenza della società proponente alla massa dei creditori, e che è estraneo al presente giudizio ogni profilo di meritevolezza e congruità soddisfattiva come originariamente previsti dall'art. 160 primo comma nn. 1, 2 e 3 r.d.267/42, essendo stato tolto al Tribunale qualsiasi giudizio sulla meritevolezza del concordato e sulla dichiarazione di fallimento come ipotesi più favorevole per il ceto creditorio.

La prima indagine consentita in questo procedimento è il raggiungimento o meno delle maggioranze di legge, e in questo senso si deve rilevare come abbiano votato a favore i creditori rappresentanti crediti per complessivi 621.897,25 pari al 65,54% del totale dei creditori ammessi al voto in base alla proposta di concordato.

La seconda indagine riguarda invece il voto espresso dai creditori delle classi ammesse al voto; a tale proposito si deve ritenere che le uniche classi di creditori votanti siano la F, la G, la H e la I, posto che le rimanenti classi raggruppavano creditori che avevano o l'integrale pagamento o la percentuale di credito in privilegio pagato.

Con riguardo alle suddette classi la situazione dei voti è la seguente:

Classe F:

ammessi al voto: 619.851,82

Favorevoli: 453.366,68

Contrari: 9.569,16

%favorevoli 75,08

Classe G:

- 9 -  
f. C. m.

ammessi al voto: 172.455,50

Favorevoli: 0

Contrari: 7.026,40

%favorevoli: 0

Classe H:

ammessi al voto: 87.050,86

Favorevoli: 87.050,86

Contrari: 0

%favorevoli 100

Classe I:

ammessi al voto: 69.479,71

Favorevoli: 69.479,71

Contrari: 0

%favorevoli: 100

Deve quindi essere compiuto il giudizio previsto dall'art.177 L.F. (nella formulazione precedente al D.Lgs.169/07) in base al quale "il tribunale, riscontrata la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili"; nel caso in esame, non vi è dubbio che l'alternativa del fallimento sia svantaggiosa per i creditori, posto che il concordato prevede la cessione dell'azienda ad un prezzo di € 180.000,00 mentre la cessione da effettuare in sede fallimentare porterebbe ad un prezzo decisamente minore (vedi considerazioni de Commissario Giudiziale alle pagg.29 e 30 della relazione) e che i professionisti che hanno assistito la **B. P. s.r.l.** hanno rinunciato a crediti privilegiati per € 71.773,00 a condizione che il concordato venga omologato. Con riferimento alle attività oggetto della relazione del Commissario giudiziale, va sul punto osservato come le risultanze, in esito all'adozione dei criteri di massima prudenza e rigore adottati dagli esperti nominati, in sede di analisi, assumano i seguenti valori :

attivo realizzabile: 244.408,00  
 spese di procedura: 24.00,00;  
 spese vive di gestione della procedura: 1.200,00  
 onorari a professionisti per concordato: 19.552,00  
 compensi professionali in corso di procedura: 6.500,00  
 altri costi non previsti: 2.900,00  
 Somme messe a disposizione dai soci ed ex amministratori: 15.000,00  
 con le seguenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:

	ammontare debiti	%	pagamento
Classe A	27.478,00	100	27.478,00
Classe B	43.376,00	100	43.376,00
Classe C	5.526,00	100	5.526,00
Classe D	27.690,00	100	27.690,00
Classe E	4.611,00	100	4.611,00
Classe F	619.852,00	13	80.581,00
Classe G	172.455,00	3	5.174,00
Classe H	87.051,00	2	1.741,00
Classe I	69.480,00	1	695,00

Deve pertanto conclusivamente provvedersi alla omologazione del concordato proposto dalla società B [redacted] s.r.l., alla cui esecuzione si dovrà provvedere secondo le seguenti modalità; non si ritiene necessaria la nomina del Liquidatore, posto che le attività di cessione dei beni mobili sono già in essere (è già stato incaricato della vendita l'Istituto Vendite Giudiziarie) e che si deve soltanto provvedere a formalizzare la cessione di azienda

- I.** Il Commissario dovrà provvedere entro due mesi dal deposito della presente sentenza, a formare uno stato passivo dei crediti, dandone avviso alla società debitrice e a tutti i creditori al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie, invitando singolarmente i creditori a produrre
- i titoli giustificativi dei loro crediti ove ritenuto necessario, con l'avviso che in mancanza della produzione suddetta, non si potrà procedere ad alcun pagamento in loro favore;

- le coordinate bancarie affinché possano con sicurezza essere loro corrisposte le somme dovute;
  - una copia dello stato passivo dovrà essere depositata e visionata dal G.D. e depositata in Cancelleria;
2. il Commissario giudiziale dovrà tenere informato il Comitato dei Creditori in ordine allo stato degli adempimenti almeno ogni tre mesi mediante relazione scritta salvo ulteriori oneri comuni per ogni operazione di particolare rilievo gestionale;
  3. il Commissario Giudiziale provvederà immediatamente al versamento di ogni somma riscossa sul libretto della procedura, come aperto all'atto della incardinazione della domanda di concordato;
  4. il Commissario allegherà alla relazione trimestrale copia del libretto, comunicando altresì i tassi attivi corrisposti e valutandone comparativamente la convenienza;
  5. il Commissario provvederà a ripartire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti secondo l'ordine delle cause di prelazione, nel rispetto dei principi di massima sollecitudine e tempestività connessi alla natura pubblica dell'incarico, privilegiandosi in via assoluta modalità di corresponsione bancaria;
  6. il Commissario Giudiziale procederà alla vendita dei beni ed a formalizzare la cessione dell'azienda.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla proposta di concordato preventivo con cessione di beni presentata dalla B. s.r.l. in liquidazione con ricorso depositato il 16 novembre 2007, visti ed applicati gli artt. 160 e ss. r.d. 267/42, come novellati in esito al d.l. n. 35 del 14/03/05, convertito con modificazioni dalla l. n. 80 del 14/05/05 così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo mediante cessione dei beni della società B. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore V. B. [nato a ( ) il ], con sede in , via n.

~2~  
f. l. m.

- 2) dispone che il commissario giudiziale si attenga alle modalità di gestione e liquidazione indicate nella parte motiva della presente sentenza;
  - 3) costituisce il comitato dei creditori chiamando a farne parte:
    - (a) Avv. Roberto Rossi
    - (b) Banca Carige S.p.a.
    - (c) Copy & Press s.r.l.
  - 4) Dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo
  - 5) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- Così deciso in Parma, 17 marzo 2008

Il Giudice relatore

dott. Giuseppe Coscioni

*Giuseppe Coscioni*

Il Presidente

dott. Stellario Bruno

*Stellario Bruno*

